Sentenza del 10/02/2020 n. 3104 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 6

Testo

Testo:

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Genova, con sentenza n. 532/2018, ha respinto il gravame di I.M.S., cittadino del Bangladesh, avverso ordinanza del Tribunale di Genova, con la quale era stata respinta la richiesta di protezione internazionale, a seguito di diniego da parte della Commissione territoriale competente.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che la vicenda personale riferita dal richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese per ragioni economiche, su consiglio di uno zio, oltre che per la difficoltà di rimborsare un debito contratto) era nella sostanza inverosimile (avendo lo stesso richiedente ammesso di essere riuscito ad inviare nel proprio Paese circa 2.000,00 Euro, il che rendeva possibile la restituzione del prestito, contratto in moneta locale) e comunque i timori risalivano ad una vicenda temporalmente ormai lontana; inoltre, quanto al riconoscimento, per quanto qui ancora interessa, della protezione umanitaria, non vi erano oggettive e gravi situazioni personali, ostative al suo rientro nel Paese d'origine, non vi erano situazioni di vulnerabilità in relazione allo stato di salute (atteso che la sindrome di Dhat, di cui il richiedete assumeva di essere affetto, non necessitava di cure specialistiche particolari, non attuabili nel Paese d'origine), mentre non era sufficiente l'attività lavorativa intrapresa in Italia, pur lodevole.

Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione, affidato ad unico articolato motivo, nei confronti del Ministero dell'Interno (che si costituisce con controricorso).

E' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Motivi della decisione

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, in relazione alla sola richiesta di protezione umanitaria, sia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 2 Cost., del Patto Internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966, art. 11, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, sia l'omessa motivazione o la motivazione apparente, rilevando che la Corte d'appello, come il giudice di primo grado, avrebbe trascurato di considerare la situazione di speciale vulnerabilità personale, correlata alle vicende traumatiche

vissute in Bangladesh ed in Libia ed all'oggettiva situazione del Paese d'origine, stante i conflitti interni e la sistematica violazione dei diritti umani, ed il percorso di integrazione avviato in Italia.

2. La censura è infondata.

Occorre anzitutto rilevare che il mancato esame della domanda di protezione umanitaria - astrattamente rilevante, sul piano dell'art. 112 c.p.c., quale vizio di omessa pronuncia - non trova riscontro, stante la decisione espressamente assunta sul punto dalla Corte di appello.

La Corte d'appello ha ritenuto che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un'esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali, essendo state evocate mere difficoltà economiche. La pronuncia risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che quanto al parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Ora, il ricorrente non ha dedotto alcunchè quanto alla specifica lesione della sfera dei propri diritti personalissimi, limitandosi ad un riferimento generico alla situazione di povertà estrema nel Bangladesh ed alle torture subite in Libia, paese di transito, e a un richiamo, altrettanto laconico, al rischio di subire nuove violenze (profilo, quest'ultimo, rispetto al quale risulterebbe comunque insuperabile l'accertamento dei giudici di merito, i quali hanno motivatamente escluso la credibilità della narrazione del richiedente). Il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz'altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente: tale elemento, tuttavia, deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell'istante, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 2007, art. 5, comma 6, che nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei "seri motivi" attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese, con onere in capo al medesimo quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Inoltre, l'accertata - da parte del giudice di appello - situazione sostanzialmente stabile, dal punto di vista della violenza e degli scontri armati, nella regione di provenienza dell'istante, e che ha indotto la Corte territoriale a denegare la protezione sussidiaria, con statuizione non impugnata in questa sede dal ricorrente, non impedirebbe di certo al medesimo, stante la sua giovane età e le sue buone condizioni di salute, il reinserimento sociale e lavorativo nel suo Paese; nè in questa sede il ricorrente ha fornito elementi che consentano una diversa valutazione, essendosi limitato ad allegare di avere intrapreso un "percorso di integrazione socio-lavorativa (...) come la documentazione in atti può dimostrare", senza peraltro nè

riprodurre nè allegare tale documentazione nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l'orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al "rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale", rilevando che "non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)", in quanto, così facendo, "si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria ".

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi

- Giurisprudenza